

LA DISCIPLINA DELLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

della Dott.ssa Elisa Lori

Gli obblighi di tracciabilità dei flussi di pagamento derivanti dagli appalti pubblici introdotti dalla l. 13.8.2010, n. 136 (così come modificata dalla l. 17.12.2010, n. 217, di conversione del d.l. 12.11.2010, n. 187) alla luce delle determinazioni interpretative ed esplicative dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Con la legge 13.8.2010, n. 136, approvata all’unanimità del Senato, viene dato avvio ad un “*piano straordinario contro le mafie*”, contenente azioni in differenti settori e misure dalla diversa immediatezza applicativa. Tra queste, ci sono alcune disposizioni immediatamente operative volte ad evitare infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici.

Si tratta, in particolare, dell’art. 3 della legge, che introduce particolari misure per rendere “*tracciabili*” i flussi finanziari derivanti dalle commesse, in modo da rendere chiaro e controllabile *ex post* il percorso effettuato dalle risorse pubbliche spese.

La disposizione ha, fin da subito, aperto un ampio dibattito sulle modalità operative di messa in atto, in cui sono intervenuti e continuano ad intervenire soggetti a diverso titolo interessati, determinando prassi applicative tutt’ora in fase di sviluppo.

Partendo, quindi, dall’analisi della normativa di riferimento, è possibile esaminare i successivi interventi interpretativi ed esplicativi disponibili.

Dopo l’emanazione della l. 13.8.2010, n. 136, l’argomento è stato ripreso durante l’approvazione del cosiddetto “*pacchetto sicurezza*”: il d.l. 12.11.2010, n. 187, convertito in l.17.12.2010, n. 217, infatti, modifica, integra ed interpreta le vigenti disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria, anche alla luce delle emerse necessità di specificazioni operative di messa in atto e delle criticità rilevate durante la primissima applicazione.

Il quadro normativo è poi stato integrato da due importanti determinazioni dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture (AVCP)¹: la prima (18.11.2010, n. 8) arriva subito dopo l’approvazione del d.l. non ancora convertito in legge, dando alcune prime note interpretative della normativa disponibile a seguito dei quesiti sopraggiunti dai soggetti deputati all’applicazione; la seconda (22.12.2010, n. 10), invece, interviene a normativa completa, dopo l’emanazione della legge di conversione, proponendo un aggiornamento della linea interpretativa e aggiungendo ulteriori specificazioni.

Analizzando, quindi, il provvedimento legislativo principale (l. 13.8.2010, n. 136), così come modificato ed integrato dai successivi interventi, possiamo notare, che l’art. 3 si suddivide in tre parti: il primo comma individua le modalità di tracciamento dei flussi finanziari, dando una prima definizione dell’argomento; i commi successivi, fino al quarto, stabiliscono invece adempimenti a carico dell’appaltatore; i commi dal quinto in poi, infine, prevedono obblighi a carico delle stazioni appaltanti.

Il provvedimento si apre, quindi, con l’individuazione dei soggetti a carico dei quali vengono posti gli obblighi: si tratta degli appaltatori, ma anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese, nonché dei concessionari di finanziamenti pub-

¹ Il Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 12.4.2006, n. 163) attribuisce all’Autorità varie funzioni e competenze, tra cui la vigilanza sui contratti pubblici per garantire correttezza, trasparenza nella scelta del contraente e rispetto della concorrenza nelle procedure di gara. Inoltre, essa vigila sull’osservanza della legislazione per verificare la regolarità degli affidamenti e l’economicità di esecuzione dei contratti. Nell’ambito della propria attività l’Autorità ha poteri sanzionatori ed ispettivi.

blici, tutti interessati a lavori, servizi e forniture pubblici.

Essi devono rendere i flussi di denaro derivanti da tali contratti “tracciabili” attraverso l’utilizzo di conti correnti “dedicati”, dove far transitare i movimenti finanziari attraverso bonifici o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

L’ambito di applicazione oggettivo², quindi, è dato, in primo luogo, dagli “appalti pubblici”, definiti dal codice dei contratti come “contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi”³.

Vi rientrano quindi, tutti i contratti tra operatori economici e committenti pubblici indipendentemente dall’esperienza di gara e dal valore della commessa.

Parimenti, sono chiamati dalla legge all’osservazione degli obblighi di tracciabilità anche i concessionari di finanziamenti pubblici, anche europei.

L’AVCP individua tra le fattispecie assoggettabili a tracciabilità anche i contratti di partenariato pubblico-privato, i contratti di subappalto e subfornitura ed i contratti in economia, compresi gli affidamenti diretti.

Dal punto di vista soggettivo, invece, sono investite degli obblighi le “stazioni appaltanti”⁴ correlate alla “filiera delle imprese”, che secondo interpretazione autentica, sono i subappaltatori e i subcontraenti per l’esecuzione del contratto principale⁵.

Altra categoria coinvolta è quella dei concessionari di finanziamenti pubblici, in cui rientrano le concessioni di lavori pubblici e

2 Come chiarito dalle determinazioni 18.11.2010, n. 8, e 22.12.2010, n. 10 dell’AVCP.

3 Art. 3, co. 6, d. lgs. 12.04.2006, n. 163.

4 Per le stazioni appaltanti, la definizione è, ancora una volta, integrata nelle note dell’Autorità da quanto stabilito nel Codice dei contratti. Vengono individuate come destinatarie della norma “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi... costituiti da detti soggetti”.

5 Art. 6, co. 3, l. 17.12.2010, n. 217.

servizi⁶, definite dal codice come contratti a titolo oneroso, in forma scritta, con le stesse caratteristiche dell’appalto ad eccezione del fatto che il corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera o il servizio, anche con un prezzo⁷. Vi rientrano, inoltre, le stazioni appaltanti (pubbliche o private) destinatarie di finanziamenti pubblici per appalti pubblici.

Ragionando sulle definizioni date dalla legge in relazione ai casi concreti segnalati come problematici dagli operatori, l’AVCP⁸ fa una lunga disamina delle situazioni particolari, determinando, caso per caso, l’applicabilità o meno della tracciabilità. Si tratta di indicazioni preziose per chi quotidianamente è chiamato ad applicare gli obblighi.

Uno degli argomenti che l’Autorità approfondisce è quello della cosiddetta “amministrazione diretta”. Si tratta di una delle due opzioni di cui dispongono le stazioni appaltanti per realizzare “in economia” lavori, forniture o servizi.

Mentre l’altra delle due, il cottimo fiduciario⁹, rientra nella definizione di “appalto” prevista dal codice dei contratti e risulta, quindi, soggetta ad applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi, risulta esclusa, invece, la fattispecie dell’amministrazione diretta.

In questo caso, le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri e con per-

6 La disciplina della tracciabilità si applica a :

- concessioni di lavori (concessioni di costruzione e gestione o concessioni *ex project financing*);
- concessioni di servizi.

L’AVCP precisa che, per quanto riguarda i corrispettivi incassati dai concessionari di servizio pubblico corrisposti dagli utenti, gli stessi possono essere versati con qualsiasi strumento di pagamento, compreso il contante. Questi pagamenti devono comunque essere effettuati sul conto corrente dedicato.

7 Art. 3, co. 12 e 13, d. lgs. 12.04.2006, n. 163.

8 Determinazione 22.12.2010, n. 10.

9 Il cottimo fiduciario si ricordi che è una procedura negoziata in cui il responsabile del procedimento, sotto la sua responsabilità, affida ad un soggetto idoneo l’esecuzione dei lavori dietro corresponsione di un corrispettivo prestabilito. Le modalità procedurali da seguire nell’espletamento del cottimo fiduciario si estrinsecano, sostanzialmente, mediante gara informale, con l’interpello diretto di ditte precedentemente individuate, seguita da trattativa privata.

sonale proprio delle stazioni appaltanti, sotto la direzione del responsabile del procedimento. Si tratta dell'ipotesi in cui l'ente realizzi da sé un'opera o un servizio attraverso proprie risorse umane, configurandosi sul mercato come un consumatore, con riferimento a beni o servizi già pronti e disponibili per l'offerta al pubblico. L'esempio classico è quello del comune che realizza un marciapiede con il lavoro dei propri operai: l'acquisto del materiale necessario, dunque, non è soggetto agli obblighi di tracciabilità.

Altre precisazioni vengono fatte a riguardo di altri movimentazioni di denaro da ritenere escluse dall'ambito di applicazione della disciplina della tracciabilità. Si tratta, in particolare, del trasferimento di fondi da parte di amministrazioni dello Stato a favore di soggetti pubblici per attività istituzionali (il trasferimento risulta già tracciato), dei contratti di lavoro dipendente e altri contratti assimilabili e dell'acquisto, la locazione o altri contratti riguardanti diritti su beni immobili.

Un ulteriore approfondimento è riservato alle movimentazioni di denaro eseguite nell'ambito dei cosiddetti "affidamenti in house"¹⁰. In questo caso l'Autorità argomenta l'esclusione in base al consolidato orientamento giurisprudenziale che dà rilievo alla modalità organizzativa dell'ente pubblico, risultando mancante il requisito della terzietà per configurare l'ipotesi di un contratto d'appalto¹¹.

10 Si ricordi che l'affidamento "in house" si ha quando il committente pubblico, derogando al principio di carattere generale dell'evidenza pubblica, in luogo di procedere all'affidamento all'esterno di determinate prestazioni, provvede in proprio all'esecuzione delle stesse attribuendo l'appalto o il servizio ad altra entità giuridica di diritto pubblico senza gara. Si tratta di un modello organizzativo in cui la PA provvede da sé al perseguimento degli scopi pubblici quale manifestazione del potere di auto-organizzazione e del più generale principio comunitario di autonomia istituzionale. Le condizioni necessarie affinché si possa derogare alla gara pubblica, (C. giust. CE, sent. 18.11.1999) sono: l'esercizio da parte dell'ente committente, sul soggetto affidatario, di un "controllo analogo" a quello che esercita sui propri servizi; la necessità che il soggetto affidatario realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente committente che la controlla.

11 Tali società, tuttavia, se si configurano come concessionari di finanziamenti pubblici o come ammini-

L'AVCP si sofferma, poi, sulle spese effettuate dai cassieri con il fondo economale. Si tratta delle spese che ciascuna amministrazione disciplina con un provvedimento interno, individuando un'elencazione non esemplificativa di spese di non rilevante entità, necessarie per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze funzionali dell'ente, fissando anche un importo limite.

La gestione di tali spese, quindi, avviene esulando dal rigido formalismo delle procedure codificate, seguendo invece procedure semplificate sia di selezione del contraente, sia di documentazione della spesa, sia di pagamento.

Queste spese, seguendo la logica della semplificazione, non sono assoggettate alla tracciabilità ed è consentito nei pagamenti anche l'utilizzo del contante.

Altre puntualizzazioni riguardano alcuni movimenti finanziari derivanti da contratti assicurativi.

I pagamenti che si qualificano come indennizzi a favore di terzi danneggiati dalla stazione appaltante, stante la loro qualità di indennizzi, sono estranei al rapporto contrattuale tracciato e quindi non soggetti a tracciabilità. Parimenti anche gli indennizzi derivanti da procedure espropriative non sono soggetti agli obblighi, dal momento che gli espropriati non fanno parte della "filiera delle imprese".

Altre problematiche operative hanno determinato l'intervento dell'Autorità nell'ambito dell'applicazione della disciplina in presenza di raggruppamenti temporanei di imprese¹².

Alla base del raggruppamento c'è una situazione in cui gli operatori economici danno mandato ad uno di essi, a cui spetterà la rappresentanza esclusiva nei confronti della stazione appaltante e quest'ultima potrà far valere direttamente sul mandatario le responsabi-

strazioni aggiudicatrici (se affidano appalti a terzi) ed essere soggette agli obblighi di tracciabilità.

12 Si ricordi che il raggruppamento temporaneo di imprese è un insieme di imprenditori costituito anche mediante scrittura privata allo scopo di partecipare ad una procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di un'unica offerta (art. 3, co. 20, d. lgs. 12.4.2006, n. 163).

lità facenti capo ai mandanti.

Da ciò e dal fatto che, comunque, ciascun operatore all'interno del rapporto conserva la propria autonomia giuridica, discende che ogni componente è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità finanziaria. A tal fine dovranno essere inserite specifiche clausole nel contratto di mandato e la mandataria dovrà rispettare le regole di tracciabilità nei pagamenti verso le mandanti.

L'AVCP non ritiene di inserire nemmeno gli incarichi di collaborazione¹³ tra le fattispecie assoggettabili agli obblighi della legge in esame. Si tratta di particolari incarichi di natura occasionale o coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, per esigenze per cui non si possa far fronte con personale in servizio.

Ritornando al testo dell'art. 3 della l. 13.8.2010, n. 136, rimangono da esaminare i commi successivi al primo, che contengono gli obblighi dei soggetti chiamati all'applicazione della disciplina.

Una volta definita la finalità delle disposizioni di tracciabilità e individuati i mezzi per perseguirla, il legislatore si sofferma, quindi, nei commi dal secondo al quarto, sugli obblighi che ricadono sull'appaltatore o, comunque, sugli altri soggetti individuati in precedenza. Si tratta di una serie di adempimenti che riguardano le spese effettuate dalle ditte con il denaro proveniente dalle commesse, posti con la finalità di individuare la destinazione di tali risorse ed evitare il loro impiego in attività illecite o mafiose.

La prima di queste disposizioni stabilisce che i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, fornitori ed a provvista di immobilizzazioni tecniche relative alla commessa siano effettuati dagli appaltatori (o subappaltatori o subcontraenti o concessionari di finanziamenti pubblici) tramite il conto corrente dedicato. Il pagamento dovrà essere effettuato, con bonifico o altro strumento idoneo, per l'intero importo dovuto, anche se il pagamento non è esclusivamente riferibile alla commessa.

La seconda disposizione prevede che gli appaltatori possano provvedere ai pagamenti

¹³ Si tratta in particolare delle collaborazioni ex art. 7, co.6, d.lgs. 30.3.2001, n. 165 .

in favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali o di fornitori di servizi pubblici o per tributi anche con strumenti diversi dal bonifico, fermo restando l'obbligo di documentazione. Anche per le spese minute, inferiori a 1.500 euro, essi possono utilizzare sistemi diversi dal bonifico, sempre documentando la spesa. Il contante non può essere comunque utilizzato nemmeno per queste ultime spese e l'eventuale fondo di cassa per le spese giornaliere deve essere costituito tramite bonifico o altro strumento idoneo alla tracciabilità a favore di un dipendente.

Infine, se il conto corrente dedicato è stato utilizzato per pagamenti estranei alla commessa, questo può essere reintegrato mediante bonifico o con altri strumenti adeguati a permettere la tracciabilità.

A fronte di tale struttura, quindi, emerge che l'appaltatore deve impiegare il conto corrente dedicato per tutti i pagamenti verso dipendenti e soggetti terzi per le attività inerenti (anche solo in parte) la commessa pubblica e reintegrare il conto qualora questo venga utilizzato per altri impieghi.

Nei commi successivi vengono riportati, infine, gli obblighi della stazione appaltante. Si tratta di quattro ordini di obblighi.

Il primo è quello di apporre codici di tracciamento sui pagamenti inerenti la commessa: gli strumenti di pagamento, infatti, devono riportare il "codice identificativo di gara" (CIG), che viene rilasciato dietro richiesta all'AVCP della stazione appaltante tramite procedura telematica.

L'Autorità, nelle proprie determinazioni, precisa che il CIG, non previsto dalla prima versione della legge, è obbligatorio per ciascun contratto e deve essere richiesto dal responsabile del procedimento in un momento antecedente l'emissione del bando di gara. Questo codice dovrà essere poi indicato al più tardi nell'ordinativo di pagamento. Se il contratto viene stipulato nell'ambito di un più ampio accordo quadro, il CIG deve essere richiesto oltre che per l'accordo a monte, anche per ciascun singolo contratto a valle, indicando il riferimento al CIG "originario".

E' prevista, inoltre, l'apposizione in aggiunta del "codice unico di progetto" (CUP), ove previsto. Si tratta di un codice nato per

esigenze di monitoraggio di tutti i progetti di investimento pubblico¹⁴.

Il secondo obbligo è dato dalla comunicazione che gli appaltatori o gli altri soggetti indicati devono fare alla stazione appaltante degli estremi del conto dedicato, delle generalità e del codice fiscale dei delegati ad operarvi e di ogni eventuale modifica degli stessi. Tale comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione o dalla prima utilizzazione del conto.

A tal proposito l'Autorità precisa che i conti dedicati possono essere anche più di uno e, come anche successivamente confermato dal legislatore, possono esserlo anche in via non esclusiva. Ciò significa che la stessa ditta può utilizzare lo stesso conto per più commesse promiscuamente, purché per ciascuna di esse sia effettuata la comunicazione. Nella seconda determinazione l'Autorità risponde al problema applicativo segnalato in considerazione del fatto che spesso un fornitore intrattiene diversi contratti con una stessa amministrazione, determinando la necessità di comunicare più volte i dati inerenti il conto dedicato. La soluzione prospettata è quella di accettare un'unica comunicazione da parte dell'operatore, contenente esplicitamente la segnalazione che quelli sono i dati valevoli per tutti i rapporti contrattuali presenti e futuri.

Ulteriore obbligo per la stazione appaltante è quello di inserire nei contratti un'apposita clausola con cui le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità. Si tratta di una previsione forte da parte del legislatore, la cui mancanza è sanzionata da due effetti: la nullità assoluta del contratto e la segnalazione da parte dell'appaltatore che se ne accorga alla Prefettura e alla stazione appaltante (per le subforniture e i subcontratti, in cui essa ha anche il ruolo di controllare che i contratti sottoscritti con i subfornitori e i subcontraenti contengano la clausola).

14 I "progetti di investimento pubblico" sono i progetti caratterizzati da:

- presenza di un decisore pubblico;
- previsione di un finanziamento pubblico;
- presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale;
- previsione di un termine entro il quale raggiungere l'obiettivo.

Infine, il co. 9 *bis*, inserito nel testo legislativo modificato, stabilisce un rafforzativo di quanto previsto al primo comma in tema di modalità di pagamento. Accanto alla modalità principale del bonifico bancario o postale (inizialmente unica modalità prevista), il legislatore dà la possibilità di utilizzare anche altri strumenti di pagamento, purché idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni.

L'AVCP nel proprio primo provvedimento interpretativo, esamina i più diffusi mezzi di pagamento alternativi al bonifico e dà alcune indicazioni. In particolare, rileva che, mentre le Ri.Ba. sono idonee a consentire la tracciabilità, l'impiego, peraltro attualmente molto diffuso, dei bollettini non la consente.

Il rafforzativo previsto da questa ultima norma è dato dalla previsione che il contratto si risolva all'utilizzo di un mezzo di pagamento non corretto.

Il dibattito apertosi fin dalla prima approvazione della legge si è soffermato in modo non trascurabile sulla tempistica di attuazione delle disposizioni.

La questione è stata inizialmente controversa in quanto la l. 13.8.2010, n. 136, non prevedeva espressamente una disciplina transitoria dei contratti già in essere alla data di entrata in vigore¹⁵.

Il ministero dell'interno, quindi, è intervenuto¹⁶ subito con proprio parere secondo il quale le disposizioni dovevano riferirsi esclusivamente ai contratti sottoscritti successivamente all'entrata in vigore della legge.

Il parere è, poi, stato confermato dal legislatore, che con la l. 17.12.2010, n. 217¹⁷, nei mesi successivi ha interpretato autenticamente il dettato legislativo nello stesso senso.

Con questo secondo intervento, inoltre, viene istituita una disciplina transitoria per i contratti "a cavallo" del 7.9.2010. In particolare, quelli stipulati precedentemente a questa data devono essere adeguati alle norme di tracciabilità entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del d.l. (ovvero entro il 18.06.2011).

15 La l. 13.8.2010, n. 136, è entrata in vigore il 7.9.2010.

16 Cfr. circ. 9.9.2010, n. 13001/118/Gab-.

17 Art. 6, co. 1 e 2, l. 17.12.2010, n. 217, che converte il d.l. 12.11.2010, n. 187.



All'atto pratico, quindi, è richiesto il rispetto dei quattro obblighi della stazione appaltante per gli effetti che si protraggono oltre il 18.6.2011 di tutti i contratti sottoscritti prima del 7.9.2010 (in particolare, pagamenti effettuati dopo il 18.6.2011). Il legislatore entra nello specifico dell'adempimento soltanto per quanto riguarda la clausola contrattuale di tracciabilità: considerando le esigenze di alleggerimento dagli oneri di controllo delle stazioni appaltanti, espresse anche dall'Autorità nella propria prima determinazione, viene prevista l'integrazione automatica dei contratti con le clausole. Quindi, se al 18.6.2010 le parti non hanno adeguato il contratto, questo è da ritenersi automaticamente integrato.

Sulla base anche dell'art. 1374 c.c., che stabilisce che il contratto obbliga le parti a quanto nel medesimo espresso, ma anche al rispetto delle norme di legge, ciò consente al legislatore di evitare la grave conseguenza della nullità assoluta del contratto non integrato, consentendo di abbattere anche gli alti costi connessi.

L'Autorità, esprimendosi a riguardo, prevede una sorta di "buona prassi" suggerendo alle stazioni appaltanti di lasciar agire l'integrazione automatica del contratto, comunicandola, poi, agli operatori economici con nota separata, contenente anche la comunicazione del CIG.

La significatività delle disposizioni previste dall'art. 3 della l.13.8.2010, n. 136, si può capire anche dall'importante quadro sanzionatorio che il legislatore ha configurato in relazione. Si tratta delle disposizioni contenute all'art. 6 della stessa legge, per lo più incentrate sulla modalità di effettuazione dei pagamenti.

In particolare, sono previste sanzioni pari ad una percentuale della transazione nei casi in cui non ci si avvalga per questa di una banca o di Poste Italiane Spa, non si utilizzi un conto dedicato, non si effettui con una modalità idonea a consentire la tracciabilità, non si reintegri il conto dedicato con bonifico. E' prevista una sanzione sempre calcolata in percentuale alla transazione per omessa indicazione di CIG e CUP. Infine, è prevista una sanzione di importo fisso per omessa, tardiva o incompleta comunicazione del conto dedi-

cato.

La normativa fin qui descritta rappresenta, dunque, un'assoluta novità per le stazioni appaltanti, con effetti e costi applicativi non indifferenti. Nella prima fase di attuazione, come sopra spiegato, la disciplina ha già subito un primo intervento interpretativo e modificativo da parte del legislatore, con cui alcuni punti critici sono stati affrontati. Tuttavia, diversi interrogativi permangono lasciando irrisolti problemi di non poco conto.

Indubbiamente una delle criticità più grosse è data dall'incremento dei costi amministrativi di gestione dei contratti e delle forniture.

Ciò, per quanto riguarda gli appaltatori, comporta soprattutto l'adeguamento dei propri apparati amministrativi al fine di essere in grado di controllare e gestire i flussi sul conto corrente dedicato. Seppur con intensità diverse legate alla diversificazione delle situazioni, è tuttavia facilmente intuibile come il problema investa necessariamente con nuovi costi la struttura amministrativa aziendale. La conseguenza che si sta prospettando, quindi, è quella che alcuni operatori economici si auto-escludano dal mercato per incapacità di adeguamento a questi maggiori costi "gratuiti" (che non comportano, cioè, maggiori ricavi). Ciò determinando un abbassamento del livello di concorrenzialità dei mercati.

Anche dal punto di vista delle stazioni appaltanti, tuttavia, la situazione non è migliore. Gli adempimenti connessi alla tracciabilità vanno ad aggiungersi, infatti, alla già complicata serie di adempimenti (in continuo divenire) a cui gli enti sono obbligati nelle operazioni di appalto e pagamento.

Ciò determina, anche in questo caso, la necessità di adeguare le proprie strutture amministrative, che, tuttavia, risultano ad oggi abbastanza ingessate da altre disposizioni di legge, se non anche dalla scarsità di risorse. Inoltre, vi è il rischio di rallentare ulteriormente i tempi di pagamento, con la difficoltà dei fornitori a sostenere il crescente aumento della dilazione della riscossione.

Inoltre, anche le modalità telematiche di richiesta del codice utilizzato per il tracciamento (il CIG) non sembrano molto snelle e di conseguenza appaiono poco adatte alla

quotidiana necessità di utilizzo.

Il codice identificativo di gara, infatti, è un codice che era già presente anche prima della normativa sulla tracciabilità ed era stato istituito con altre finalità. Le modalità di richiesta, che prevedono la comunicazione di diversi dati di dettaglio inerenti l'appalto, quindi, corrispondono a queste finalità. Esse risultano, tuttavia, inadeguate alle esigenze di snellezza per l'utilizzo ai fini della tracciabilità, che si configura come un adempimento che gli uffici devono svolgere quotidianamente.

Infine (la stessa Autorità ne prende atto) vi è il problema della tracciabilità per gli affidamenti diretti, che, essendo utilizzati dalle

amministrazioni con elevata frequenza, determina problemi di appesantimento dell'attività delle stazioni appaltanti.

Per avere una maggiore semplificazione, l'Autorità annuncia nella propria seconda determinazione di avere allo studio un sistema che consenta l'effettuazione di un unico adempimento in un dato intervallo temporale, per gli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore ai 20.000 euro e per quelli di servizi inferiori a 40.000 euro.

Si rimane in attesa, quindi, di nuovi sviluppi su questo fronte, stando comunque ad oggi l'obbligo di tracciare singolarmente ciascuna commessa.

«.....GA.....»